

Pubblicato il 17/07/2020

N. 00547/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 215 del 2020, proposto da Credemfactor s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Valeriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Valleve, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- del diritto di accesso vantato dalla ricorrente, implicitamente negato a decorrere dal 19.02.2020, quindi con la condanna del resistente all'ostensione dei seguenti atti:

1. deliberazioni del consiglio comunale, della giunta o provvedimenti del commissario straordinario relativi all'avvio ed alla prosecuzione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del d.lgs. 267/2000, del Comune di Valleve;
2. piano di riequilibrio finanziario, con relativi allegati, formato dal comune di Valleve;

3. note e provvedimenti assunti nell'ambito della procedura, con particolare riferimento a quelli di trasmissione degli atti alle amministrazioni e autorità coinvolte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, svolta secondo le modalità di cui all'art. 84 comma 5 d.l. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex artt. 31, 117 e 116 c.p.a. notificato il 30 marzo 2020 e depositato il 23 aprile 2020, la società Credemfactor s.p.a. ha premesso quanto segue:

- la società ricorrente, nell'esercizio della propria attività di factoring, si è resa acquirente dei crediti vantati dalla società Orobica s.r.l. nei confronti del Comune di Valleve in forza di atto di cessione sottoscritto il 10 gennaio 2014 e notificato al Comune cessionario a mezzo posta elettronica certificata in data 21 gennaio 2014;
- tali crediti, a seguito dei pagamenti parziali successivamente intervenuti, ammontano complessivamente, in sorte capitale, ad € 216.176,32;
- con delibera del consiglio comunale n. 4 del 12 gennaio 2018, il Comune di Valleve ha dato avvio alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. n. 267/2000;
- successivamente, con d.p.r. del 9 maggio 2018, il consiglio comunale di Valleve è stato sciolto ed è stato nominato un commissario straordinario;
- per vie informali, la ricorrente ha appreso che il Comune avrebbe formato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e lo avrebbe depositato presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;

- ciò nonostante, nessun atto della relativa procedura sarebbe stato reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, né comunicato alla ricorrente in qualità di creditore dell'amministrazione comunale;

- pertanto, con istanza a mezzo pec del 20 gennaio 2020, la ricorrente ha domandato al Comune di Valleve di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 33/2013, ovvero di consentire alla richiedente di prendere visione ed estrarre copia ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90, degli atti della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis d. lgs. n. 276/2000; in particolare, *“a titolo indicativo ed espressamente non esaustivo”*, ha chiesto l'ostensione dei seguenti atti:

“deliberazioni del Consiglio e della Giunta relative all'avvio ed alla prosecuzione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis d. lgs. n. 267/2000;

piano di riequilibrio finanziario, con relativi allegati, formato dal Comune di Valleve;

note e provvedimenti assunti nell'ambito della procedura, con particolare riferimento a quelli di trasmissione degli atti alle Amministrazioni e Autorità coinvolte”;

- non avendo ricevuto alcun riscontro nel termine di 30 giorni, ha inviato un sollecito in data 5 marzo 2020, ma anche questo è rimasto senza riscontro.

2. Tutto ciò premesso, la società ricorrente ha adito questo TAR per ottenere la condanna dell'amministrazione comunale alla pubblicazione dei documenti indicati sul proprio sito internet istituzionale, ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, ovvero per l'accertamento del diritto di accesso della ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, con eventuale nomina di un commissario *ad acta* in caso di persistente inottemperanza. Ha dedotto la violazione dei principi di trasparenza sottesi al d. lgs. n. 33/2013 e la

titolarità di un interesse qualificato all'accesso documentale in qualità di creditore dell'amministrazione comunale.

3. Il Comune di Valleve, ritualmente intimato, non si è costituito.

4. Peraltro, con successiva memoria depositata il 15 giugno 2020, la ricorrente ha fatto presente che con nota del 6 aprile 2020 il Comune di Valleve ha dato riscontro, sia pure tardivamente, all'istanza di accesso dell'interessata trasmettendo alcuni documenti; secondo la ricorrente tale produzione non sarebbe comunque sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, atteso che:

a) la sezione *“amministrazione trasparente”* del sito istituzionale dell'ente non sarebbe stata aggiornata;

b) i documenti trasmessi sarebbero solo una parte di quelli richiesti dalla ricorrente; in particolare mancherebbero le *“ulteriori deliberazioni”* menzionate nei provvedimenti trasmessi e oggetto della richiesta di accesso, a partire dalla delibera consiliare n.4/2018 con cui è stato avviato il procedimento; mancherebbe la data di pubblicazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, né sarebbe noto se la Corte dei Conti e la competente Commissione ministeriale si siano pronunciate e in che termini.

La ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle proprie domande.

5. Con ordinanza collegiale n. 503 del 2 luglio 2020, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori a carico del commissario straordinario del Comune di Valleve, rinviando per l'ulteriore trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 15 luglio 2020; in particolare, al commissario straordinario è stato chiesto di depositare in giudizio, entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento: *“a) una documentata relazione sui fatti di causa nella quale si elenchino tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati, ad oggi, nell'ambito della procedura ex art. 243-bis d. lgs. n. 267/2000 dalle varie Autorità coinvolte in tale procedura (Comune, Ministero, Corte dei Conti), e detenuti dall'Amministrazione comunale; b)*

tutti gli atti e i provvedimenti della procedura ex art. 243-bis d. lgs. 267/2000, in versione integrale, menzionati nella predetta relazione sub a), salvo che sussistano motivi ostativi all'accesso di cui agli artt. 5-bis d. lgs. 33/2013 e 24 l. 241/90, che in tal caso andranno debitamente evidenziati e motivati nella relazione”.

6. La predetta richiesta istruttoria è rimasta totalmente inottemperata dall'amministrazione.

7. All'udienza in camera di consiglio del 15 luglio 2020, la causa è stata introitata per la decisione.

8. Ciò posto, il ricorso è fondato.

8.1. Dal punto di vista soggettivo, sussiste la legittimazione della ricorrente a richiedere l'ostensione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune di Valleve ai sensi dell'art. 243-bis d. lgs. 267/2000; tale legittimazione sussiste:

- sia ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, venendo in considerazione atti detenuti dall'amministrazione comunale non rientranti nelle ipotesi di esclusione dell'accesso civico di cui all'art. 5-bis d.lgs. 33/2013, e quindi soggetti ad accesso civico da parte di chiunque (e concretamente esercitato dalla parte ricorrente con l'istanza del 26 gennaio 2020);

- sia ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/90, essendo la ricorrente titolare di interesse qualificato all'accesso in quanto creditore dell'amministrazione comunale e come tale portatrice di un interesse differenziato alla conoscenza della solidità patrimoniale dell'amministrazione e alle iniziative intraprese per garantirla.

8.2. Dal punto di vista oggettivo, sussiste parimenti il diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti pertinenti alla procedura in questione, non sussistendo né essendo state dedotte dall'amministrazione comunale - nemmeno a fronte della specifica richiesta istruttoria formulata da questo

Tribunale - ragioni ostative all'ostensione o alla pubblicazione degli atti ai sensi della normativa vigente in materia di accesso civico (art. 5-bis d.lgs. 33/2013) e di accesso documentale (art. 24 L. 241/90).

8.3. Nel caso di specie, l'amministrazione ha trasmesso alla ricorrente soltanto:

- la delibera di consiglio comunale di approvazione del piano di riequilibrio ex art. 243-bis TUEL, contenente in allegato il piano medesimo e il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- alcuni provvedimenti successivi relativi a tasse specifiche (TARI, Addizionale IRPEF) di dubbia pertinenza rispetto alla richiesta di parte ricorrente;
- altri documenti attestanti le varie iniziative intraprese dall'amministrazione comunale per riassetare il proprio bilancio (alienazione baite comunali, rinegoziazione mutui).

8.4. Non risultano invece trasmessi alla parte ricorrente né pubblicati sul sito istituzionale dell'ente:

- la delibera consiliare di avvio della procedura ex art. 243-bis;
- eventuali atti istruttori adottati dalla Commissione ministeriale di cui all'art. 243-quater d. lgs. 267/2000 e l'eventuale relazione finale della medesima;
- l'eventuale provvedimento conclusivo della sezione regionale della Corte dei Conti di approvazione o di diniego del piano.

9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso in esame deve trovare accoglimento con la conseguente condanna del Comune di Valleve, in persona del commissario straordinario:

- a) a pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella Sezione "*Amministrazione trasparente*", tutti gli atti pertinenti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis e ss. d. lgs. 267/2000 adottati dalle varie Autorità coinvolte e detenuti dall'amministrazione comunale, nessuno escluso (provvedimenti

comunali, atti ministeriali, provvedimenti del giudice contabile), anche interni alla procedura, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, dandone immediata comunicazione alla parte ricorrente; b) in alternativa, a trasmettere i medesimi atti e documenti alla parte ricorrente entro il medesimo termine.

10. Con riserva di nomina di un commissario *ad acta* in caso di inottemperanza.

11.. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione.

Condanna il Comune di Valleve a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO